



I soggetti obbligati hanno l'obbligo di portare a conoscenza della U.I.F., mediante l'invio di una S.O.S., le operazioni per le quali *“sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

Il sospetto deve fondarsi su una **valutazione compiuta di tutti gli elementi** delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.



- devono essere effettuate **senza ritardo**, ove possibile prima di eseguire l'operazione;
- **non** costituiscono violazione di obblighi di **segretezza** e non comportano **responsabilità** di alcun tipo;
- garantiscono **riservatezza** e **anonimato** del segnalante;
- **esonero** per i professionisti in relazione all'esame della **posizione giuridica** o dell'espletamento dei **compiti di difesa**.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE



SISTEMA NAZIONALE DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO



*Nucleo Speciale Polizia
Valutaria GdiF*

*Direzione Investigativa
Antimafia*



*Direzione Nazionale
Antimafia e
Antiterrorismo*

*Reparti Territoriali
GdiF – Procura della
Repubblica*

**Analisi
finanziaria**

Analisi investigativa

Guardia di Finanza



Gli indicatori di anomalia costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Non sono da intendersi **né esaustivi né tassativi**.

Deve esserci sempre una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.



Redatti sulla base dell'**esperienza maturata** in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari **sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti** che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.



La U.I.F. elabora gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con provvedimenti formali da:

- **Banca d'Italia**, per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- **Ministero di Giustizia**, per i professionisti, sentiti gli ordini professionali;
- **Ministero dell'Interno**, per i restanti soggetti non finanziari e le pubbliche amministrazioni.

«INDICATORI DI ANOMALIA: CASI » (art. 41, comma 2)



- documenti identificativi che sembrano contraffatti;
- sottrarsi agli obblighi di identificazione;
- inusuale familiarità con i presidi previsti;
- non adeguata conoscenza della natura, oggetto e scopo;
- dissimulare l'origine illecita di capitali;
- familiare, convivente o associato di soggetti censiti;
- disponibilità sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale;
- operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate (es. frequente rilascio di deleghe, indirizzi postali diversi)
- ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti di denaro contante;
- utilizzo di banconote in tagli inusuali.

Guardia di Finanza



Obbligo di astensione dall'**instaurazione** o dalla **prosecuzione del rapporto** con il cliente nelle ipotesi in cui si versi nell'impossibilità oggettiva di effettuare compiutamente l'**adeguata verifica della clientela**.

In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare una **segnalazione di operazione sospetta**, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione.



Previa richiesta da parte di un soggetto obbligato, la UIF può sospendere, per un massimo di 5 giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del NSPV della GdiF, della D.I.A. e dell'A.G. ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.

Guardia di Finanza



I soggetti obbligati devono trasmettere alla U.I.F., secondo modalità e tempi - dettati in apposite istruzioni attuative - **comunicazioni oggettive** aventi ad oggetto operazioni considerate a **rischio** di **riciclaggio** o di **finanziamento del terrorismo** sulla base di **criteri oggettivi**.

NB: procedura diversa ed ulteriore rispetto agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette



Obbligo: inviare alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Finalità: accrescere il patrimonio informativo e per approfondire fenomeni a rischio.

Guardia di Finanza



La C.O. esclude l'obbligo di S.O.S., quando:

- a) non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta,
- b) non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

L'inoltro di una S.O.S. non esonera dall'invio della C.O.

Guardia di Finanza



Termini: invio entro il 15 giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Conservazione: per cinque anni dalla data di invio

Sanzioni: sanzione pecuniaria da 5.000 € a 50.000 €

Guardia di Finanza



I **soggetti obbligati** predispongano processi idonei a garantire che i **dipendenti** o le persone in posizione comparabile **possano segnalare**, a livello interno, le **violazioni** delle disposizioni dettate in funzione di **prevenzione del riciclaggio** e di **finanziamento del terrorismo**, attraverso uno specifico **canale anonimo** e **indipendente**, **proporzionato** alla natura e alla dimensione del soggetto interessato.

Guardia di Finanza

UTILIZZABILITÀ AI FINI FISCALI (art. 34)



“i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti”.

Possibilità di utilizzare in una verifica fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di attività antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta.

Trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti, tutelando la riservatezza del segnalante nel caso delle ss.oo.ss..